

ANTONIO LUONGO

Murat, dall'antico regime alla rivoluzione: considerazioni sul potere costituente

*Non deve forse l'Europa all'espansionismo rivoluzionario,
con le sue devastazioni, la sua barbarie e le sue ruberie,
la travagliata nascita della società nuova di cui era gravida?¹*

*I professori tedeschi di diritto pubblico non tralasciano di scrivere
una quantità di opere sul concetto di sovranità (...).
Ma il più grande professore di diritto pubblico risiede a Parigi²*

1. Premessa e qualche indicazione metodologica

Le presenti brevi considerazioni su Gioacchino Murat e sulla sua opera all'indomani dell'espansione della Rivoluzione francese in Europa e, specificamente, in Italia e nel Regno di Napoli, si basano su una determinata tesi storiografica e, a partire da essa, su un concetto fondamentale di teoria dello Stato e della Costituzione frutto delle teorie rivoluzionarie, ovvero quello di 'potere costituente'.

La tesi storiografica è costituita dalla descrizione e valutazione positiva delle grandi trasformazioni prodotte dal Decennio francese, e in particolare dell'opera di Murat, per la creazione delle istituzioni dello Stato moderno; tesi peraltro di lunghissima durata, sia pur con diverse scansioni interne.

D'altra parte, la prassi e la teoria del 'potere costituente', a partire da Sieyès, connota tutta l'epoca rivoluzionaria, intesa, appunto come "età costituente" individuando un prodigioso e inaudito processo logico-storico, francese ed europeo, che rifonda la "legittimità" dell'ordine politico,

1 F. FURET, D. RICHEL, *La Rivoluzione francese*, vol. I, p. XIII

2 G.W.F. HEGEL, *Lettera al Niethammer*, (29 agosto 1807)

l'architettura costituzionale dello Stato, il mutamento stesso del vocabolario filosofico-giuridico e politico europeo, in opposizione all'*Ancien Régime*.

Lo scopo specifico di questo lavoro consisterà nel verificare se e a quali condizioni tale concetto sia in grado, da una parte, di descrivere accadimenti storico-costituzionali del Decennio francese e dall'altro, conseguentemente, illuminare caratteristiche tendenzialmente unitarie del suo sviluppo storico.

2. *La tesi storiografica: Rivoluzione, Decennio francese e Murat*

Il quadro di riferimento della Rivoluzione francese e dell'epoca napoleonica sarà brevemente delineato solo in relazione ad alcuni elementi rilevanti e caratterizzanti il Decennio e l'opera di Murat³, allo scopo di crearne una possibile reciproca simmetria interpretativa.

Senza possibilità, in questo contesto, delle necessarie argomentazioni, si assumono le seguenti tesi.

In primo luogo, la Rivoluzione francese si presenta come compimento della storia e dello Stato moderno, ossia come momento finale dello sviluppo delle monarchie assolute accentrate (Tocqueville) e, dall'altro, esprime una "frattura storica", "nuovo inizio", contenente i prodromi di una nuova storia di lungo termine.

Pertanto, essa si basa e realizza "principi" e "istituti", «che sono un'immediata e diretta emanazione delle nuove forme di struttura sociale, che, se si manifestarono e s'imposero con le vie rivoluzionarie, non è, ciò nondimeno, dubbio, che vennero maturandosi con un lento e secolare processo, di cui la rivoluzione non fu che il momento culminante e decisivo. La caratteristica maggiore, e speriamo più duratura, dello Stato moderno, per cui esso appare l'unica fonte, se non l'unico subbietto, di ogni potere pubblico, ha precisamente quest'origine»⁴.

3 Per un'ampia bibliografia si veda R. DE LORENZO, *L'età napoleonica, 1800-1815*, Leo S. Olschki editore, Firenze 2003, per il Regno di Napoli, spec. pp. 605-635.

4 S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi* [1909], in *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1950, p. 312, corsivi miei. Si veda, inoltre, P. RESCIGNO, *I sindacati nello Stato moderno*, Eri Edizioni Rai, Roma, 1965, il quale condivide il giudizio di Romano sul significato della Rivoluzione francese affermando che le leggi emanate in tale periodo «mantenute o imitate in Europa anche dopo la Restaurazione, nel sopprimere le corporazioni distruggevano qualcosa di già morto o almeno una realtà giunta da tempo al crepuscolo», p. 20, corsivi miei.

Al tempo stesso, la frattura che la Rivoluzione ha operato nella storia, continua Romano, ha dato avvio a quello che egli denomina il «diritto pubblico comune della maggior parte degli Stati civili»⁵, che ha informato di sé la gran parte degli ordinamenti giuridici europei.

Corrispettivamente, allora, ben venga il superamento della «sindrome di Asterix» della storiografia francese, che si è fondata sulla secca opposizione fra il mito rivoluzionario francese e napoleonico e l'arretratezza da antico regime del Regno di Napoli⁶.

Così Davis, in particolare, rileva «l'iniziativa anti-feudale della monarchia» che, benché priva di una moderna burocrazia, appoggiata essenzialmente dai Tribunali regi, tenta di «porre argine ai privilegi feudali» con l'ulteriore effetto di indebolire i «sistemi di poteri locali»⁷. Inoltre egli si fa sostenitore di una tesi forte secondo la quale «ben prima della Rivoluzione del 1789 e della crisi della monarchia napoletana, c'erano chiari segni del fatto che le "Rivoluzioni europee" si stavano avvicinando al Mezzogiorno attraverso molteplici percorsi (...). Il Sud non era certo un mondo imprigionato in un passato senza tempo dove ogni tentativo di trasformazione era destinato al fallimento. Tutti gli aspetti della vita politica, sociale ed economica videro prevalere l'idea del cambiamento»⁸.

Pertanto, anche il Decennio francese e l'opera Murat, per un verso, rappresentano l'esito delle trasformazioni avvenute a seguito sia della dominazione borbonica e, al tempo stesso, soprattutto, delle maggiori correnti illuministiche e della rivoluzione del '99 pensare la politica ad un fare la politica. Dall'altro, il Decennio francese rappresenta dunque una "rottura" e un "nuovo inizio" che anch'esso può essere misurato oltre la contingenza di una semplice lettura

5 ROMANO *Ibidem*.

6 Così R. DE LORENZO, *Dalla scoperta della politica al tempo della politica: la dimensione italiana in età napoleonica*, in «Rassegna storica del risorgimento», luglio-settembre 2000, pp. 335 e ss. La proposta metodologica, poi, si completa con la contemporanea critica degli opposti indirizzi storiografici, tutti orientati a rilevare un «continuismo storico-localistico» e che sviluppano una tendenza della storiografia alla «regionalizzazione dell'impatto rivoluzionario» e perdono il necessario quadro di riferimento del rapporto con l'Europa, *ivi*, p. 356.

7 J. A. DAVIS, *Napoli e Napoleone. L'Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-1860)* [2006], trad. it. P. Palmieri, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2014, spec. pp. 36-37.

8 *Ivi*, p. 37.

evenemenziale, a partire dalla storia dei suoi “effetti”. Così, Roberta De Lorenzo rileva come nei primi anni dopo il congresso di Vienna, pur dopo la caduta dell’“usurpatore” Gioacchino e il ritorno del “legittimo” sovrano, nella vita del Regno “restaurato” continuano ad operare i frutti del «riformismo francese che garantiscono il funzionamento dello Stato»⁹ e che, soprattutto, «la legge di eversione della feudalità, la quotizzazione dei demani, le riforme dell’amministrazione e del settore fiscale, si svilupparono (...) fino al 1860 (...) a conferma del lungo, dilatato impatto del Decennio napoleonico»¹⁰.

Questa prima possibile simmetria, evidentemente, si basa sulla necessità del «recupero di una percezione unitaria e sintetica della fase rivoluzionaria e napoleonica in cui l’età napoleonica, tempo della politica, vada intesa come il protrarsi di una “situazione rivoluzionaria”»¹¹.

In secondo luogo, la Rivoluzione francese irrompe producendo un’intensa ‘accelerazione’ del divenire storico¹², della prassi politico-istituzionali e, conseguentemente, costituzionale, sottoposta a continui mutamenti in relazione alle possibilità in esse presenti. Come è facile osservare, nel breve lasso tempo di circa 25 anni in Francia si sono sperimentate e realizzate le forme della monarchia costituzionale, della Repubblica democratica radicale, della Repubblica moderata borghese,

9 R. DE LORENZO, *Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla vigilia del crollo*, Salerno editrice, Roma 2013, p. 20, corsivo mio. Per tale tesi, diffusamente e in modo organico, ID., *Murat*, Salerno Editrice, Roma 2011, spec. pp. 209 e ss.

10 Ivi, 32-33. Si veda, inoltre, G. ALIBERTI, *L’organizzazione dello stato nel Mezzogiorno napoleonico*, in *Il Mezzogiorno fra ancien régime e decennio francese*, a cura di A. Cestaro e A. Lerra, in «Quaderni della rassegna storica lucana», n.1, 1992, il quale, opportunamente, ha usato i concetti di modernizzazione e riformismo come categorie di interpretazione storiografica per designare l’esperienza del Decennio definito, appunto, come esperienza di «modernizzazione istituzionale (...) portatrice di una propria capacità riformatrice», p. 10 e ss. Si veda, poi, A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l’Italia meridionale* [1941], Einaudi, Torino 1976, pp. 265-311 sulla legislazione e riforme giuridiche del decennio, e pp. 312-330 per l’opera legislativa di Murat.

11 R. DE LORENZO, *Dalla scoperta della politica al tempo della politica: la dimensione italiana in età napoleonica*, cit. p. 356. Per una considerazione unitaria della Rivoluzione dal 1789 al 1814, da Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, fino a Napoleone, come rivoluzione borghese e antif feudale necessariamente vocata, in ragione degli interessi di classe, a svolgersi «al di là dei confini della Francia», si veda il “classico” giudizio di MARX, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*.

12 Senza pretese di ulteriori approfondimenti, si veda, evidentemente, l’ormai classico R. KOSELLEK, *Futuro passato: per una semantica dei tempi storici*, trad. it. a cura di A. M. Solmi, Marietti, Genova 1986.

fino al bonapartismo, in una sorta di anticipazione dell'insieme delle forme di governo e di Stato che caratterizzeranno tutto l'Ottocento fino all'inizio del Novecento.

Veramente, allora, la seconda metà del sec. XVIII, a partire dalle conquiste della Rivoluzione industriale, con la Rivoluzione francese e la sua espansione in Europa, rappresenta il compimento di quella che con felice espressione è stata denominata «epistemologia moderna»¹³, vale a dire una idea “costruttiva” dell'esperienza sociale e politica, che, proprio perché fuori da ogni fondazione teocratica e tradizionalista, struttura il Moderno come “necessità normativa” capace di mettere in forma le società europee a seguito dell'implosione della struttura gradualistica dello ‘Stato composito’ medievale (O. Hintze). Da questo punto di vista, la Rivoluzione francese rappresenta il culmine di tale elemento costitutivo, perché esso giunge alla sua forma massima, in quanto si presenta come una vera e propria «ossessione costituente»¹⁴, vale a dire una sperimentazione costante della possibilità di ricostruire, da parte di ogni generazione, come dice l'art. 28 della Costituzione francese del 1793, l'ordine esistente entro il quadro della radicale secolarizzazione dello Stato moderno.

Simmetricamente, è possibile rilevare come anche il Decennio francese e l'opera di Murat, connettendo le “idee rivoluzionarie” del '99 alle “realizzazioni pratiche”, sperimentano, decisamente, un'accelerazione del processo rivoluzionario e riformatore.

Tale caratteristica è rilevata in modo costante nella descrizione e nell'interpretazione dei fatti del Decennio. Già infatti a partire da autori contemporanei all'esperienza napoletana degli inizi dell'800, come Pietro Colletta¹⁵, notarono l'ampiezza dei mutamenti e la loro concentrazione in brevissimo lasso di tempo. Fra i contemporanei,

13 R. AJELLO, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Jovene, Napoli 1986.

14 R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese*, il Mulino, Bologna 2001.

15 Solo un testo esemplare fra gli altri: «Cadde Murat nel 1815, ma non seco leggi. Usi, opinioni, speranze impresse nel Popolo per dieci anni. Dalle età delle nazioni non è misura solamente il tempo; talvolta non bastano i secoli a figurarle, tal'altra volta bastano i giorni. Vi è per i popoli un periodo di crisi, e per noi fu tale il decennio dei re francesi; tutte le istituzioni cambiarono, tutte le parti della società e dello Stato cambiarono in meglio o in peggio» e *passim*. Cito dall'edizione postunitaria del 1862 di P. COLLETTA, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, libro VIII, capo I, p. 396 e ss.

emblematico è il giudizio di Giuseppe Galasso che, per il bicentenario della morte di Murat, nel 2015, pubblicamente affermava: «Dieci anni sconvolgenti e rivoluzionari. Gran parte del programma dei repubblicani del 1799 fu realizzato. Fu soppresso il regime feudale (...), il regime dei privilegi dell'aristocrazia del clero e stabilita l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Fu adottato il Codice napoleonico soppressione dei feudi ammodernamento del sistema amministrativo, della "monarchia amministrativa"; riforma della giurisdizione (...) attenzione alle province del regno (...) la cosiddetta statistica murattiana (...). *In dieci anni si fece più di 117 anni (1734-1806; 1815-60) dei Borboni*»¹⁶.

In terzo luogo, essa si presenta, da una parte come rottura dell'antico regime per poi esprimersi come processo costituente. Se, evidentemente il concetto di potere costituente non è stato inventato nell'89 essendo essa preceduta, appunto, dalla Gloriosa Rivoluzione inglese del 1689 e dalla rivoluzione e la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America che formano una sorta di 'preistoria' del potere costituente, tuttavia, unica, nella modernità è l'originalità della Rivoluzione francese. La sua caratteristica distintiva rispetto alle prime due consiste nel fatto che essa non espresse soltanto la volontà e la forza di costruire un nuovo ordine costituzionale ma quello, primariamente, di operare per la «de-costituzione» dell'antico regime¹⁷ ovvero attacca e distrugge il principio della sovranità assoluta e la filiera delle diverse 'legittimazioni' – l'abolizione del sistema di privilegi, la distruzione della vecchia società aristocratica, le forme di amministrazione del regno – per creare successivamente, una nuova unità politica strutturata entro attraverso i concetti di sovranità, nazione e cittadinanza.

16 In «Corriere della sera», «Corriere del Mezzogiorno» del 25 maggio 2015 (cors. mio). Ma si veda già, ad esempio, la *Presentazione a L'organizzazione dello stato al tramonto dell'Antico regime*, a cura di R. De Lorenzo, Morano, Napoli 1990, p. 56.

17 Per tale impostazione del significato della Rivoluzione francese, si veda a R. HALÉVI, *La déconstitution de l'Ancien Régime. Le pouvoir constituant comme acte révolutionnaire*, «Jus Politicum», n. 3, 2009, pp.1-24. Specificamente, poi, l'A. rileva come il momento della de-costituzionalizzazione manchi sia all'Inghilterra, in cui la rivoluzione non aveva lo scopo di rovesciare la Costituzione ma di conservarla, sia agli Stati Uniti d'America, in cui si trattava di creare un ordine costituzionale lasciato vuoto dal governo inglese. Ma si veda, inoltre, il fondamentale O. BEAUD, *La puissance de l'Etat*, PUF, Paris, 1994; tr. it. *La potenza dello Stato* [1994], ESI, Napoli, 2002.

Similmente, e forse a maggior ragione, nel Decennio, e in particolare con Murat, si realizza la revoca del principio di legittimità borbonico e si fanno passi decisivi per il superamento della costituzione feudale. L'opera di quest'ultimo, in particolare, prende la forma di una sistematica azione politica, da una parte, di de-costituzionalizzazione delle strutture statuali borboniche, dall'altra, attraverso una «rivoluzione delle riforme»¹⁸, punta alla creazione delle strutture portanti dello Stato amministrativo, alla «grande fondazione istituzionale del nuovo Stato»¹⁹.

Lo Stato amministrativo si presenta come una macchina complessa che produce mediazione politico-giuridica fra le istituzioni statuali e la società civile in via di formazione. Esso è stato definito come uno «Stato funzionale all'esecutivo (...) e anche un esecutivo funzionale allo Stato per gli interessi generali dei cittadini»²⁰.

Si può in qualche misura affermare che la decisione politica che fonda lo Stato amministrativo consista proprio nella consapevolezza di una nuova idea e prassi dell'effettività dell'esercizio del potere e la sua capacità di trasformare la realtà sociale proprio attraverso la produzione e l'uso di un diritto speciale, un diritto dell'amministrazione in quanto tale, per cui essa «non è *legibus soluta* (...) Questa regola di diritto amministrativo che, per la prima volta sancisce e i diritti e i doveri della pubblica amministrazione diventa (...) capacità di intervento sul territorio, come potere di trasformazione, come leva per scardinare il vecchio regime, come strumento per abolire il vecchio privilegio»²¹.

Pertanto il superamento del particolarismo feudale avviene attraverso uno scambio fra l'accettazione, da parte dei ceti, della direzione unitaria da parte del costituendo stato accentrato e la garanzia di un esercizio non arbitrario delle prerogative di governo,

18 DE LORENZO, *Murat*, cit., p. 206.

19 P. VILLANI, *Il decennio francese*, in *Storia del Mezzogiorno*, volume IV, tomo II, pp. 575-639, spec. p. 578. Si vedano, inoltre P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e costituzione*, Laterza, Bari 1973; A. DE MARTINO, *Antico regime e rivoluzione. Crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli 1972, spec. capp. IV e V; L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Bari-Napoli, 2004.

20 R. FEOLA, *Lo Stato amministrativo nel Regno di Napoli dall'età napoleonica alla Restaurazione*, in *Il Mezzogiorno fra ancien regime e Decennio francese*, Edizioni Osanna, Venosa (PZ) 1992, p. 87.

21 Ivi, p. 89.

attraverso sia il riconoscimento di diritti e sia attraverso la struttura amministrativa, la cui azione ora si esplica in modo ‘prevedibile’ in quanto sotto il vincolo della legge, creando così una specifica forma dello Stato di diritto²².

Conclusivamente, allora, data la profondità dei mutamenti morfologici e funzionali introdotti, la definizione dello Stato che opera attraverso il diritto amministrativo rappresenta un concetto di diritto costituzionale.

3. *Il concetto di potere costituente: nazione, rivoluzione e guerre*

Le tesi fin qui brevemente riassunte permettono un’utile introduzione al tema del potere costituente. Esse, infatti, permettono di orientare la ricerca verso una specifica semantica del concetto di Potere Costituente escludendone altre pur importanti all’interno della storia del suo concetto e, in secondo luogo, al contempo, determinano una specifica analisi critica entro i termini in cui esso è stato dedotto nell’opera dell’abate Sieyès.

In primo luogo, pertanto, se la Rivoluzione francese e il Decennio, e in specie l’opera di Murat, possono essere rappresentati come il punto di arrivo di importanti momenti di evoluzione già presenti nella storia europea e del Mezzogiorno, almeno, dal Settecento, cesura e rottura storica e poi, contemporaneamente, “nuovo inizio” che strutturerà di sé il futuro nel quale sprigionerà i suoi “effetti”, allora viene necessariamente meno quel campo semantico del concetto di potere costituente che fa riferimento alla “teologia politica”, ossia a quella concezione “nihilistica” a cui approda Carl Schmitt, fondata, peraltro, su una improbabile interpretazione di Sieyès, che considera il potere costituente come una decisione politica originaria fondata *ex nihilo* e costruttiva dell’ordine *ex novo*, metafora mondana del volontarismo teologico. La “povertà” filosofico-giuridica di tale concezione non è all’altezza dell’ermeneutica

²² Su ciò, sulle diverse vie dello Stato di diritto, si rinvia, in generale, a *Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a c. di P. Costa, D. Zolo, Feltrinelli, Milano, 2003.

della complessità della Rivoluzione, né, d'altra parte, di contribuire in modo significativo alla sistematica del concetto entro una nuova teoria dello Stato e del diritto.

In secondo luogo, come emerge in sede storiografica, il processo rivoluzionario all'interno della Francia è contrassegnato da «grandi cesure», «una prima fase che va dall'antico regime al 1789; poi il passaggio dalla monarchia alla Repubblica iniziato il 10 agosto 1792 e definitivamente concluso il 21 gennaio 1793 con l'esecuzione di Luigi XVI; infine, l'esperienza repubblicana a sua volta quadripartita in lotta tra Gironda e Montagna, Terrore di salute pubblica, reazione di Termidoro, governo del Direttorio»²³. Inoltre, essa, ancora, si collega, come è stato evidenziato, con la fase napoleonica la quale appare come il protrarsi della «situazione rivoluzionaria»²⁴. Gli storici hanno vieppiù precisato tale legame già a partire dalla campagna d'Italia (1796-1797) la quale mostra il carattere il «carattere politico della guerra»²⁵, che è il prodotto della «politica interna francese», in quanto essa rappresenta l'andare oltre la «teoria delle frontiere naturali» per «per portare ovunque la Rivoluzione»²⁶, dove il rapporto tra politica e guerra mostra la sua costitutiva ambiguità dell'essere, cioè, in una prima fase, l'espressione della «nazione in armi», che oltre ad essere «difensore della patria» si presenta come una armata che in Italia consente la creazione di Repubbliche contro governi monarchici e aristocratici per poi trasformarsi in un «esercito conquistatore»²⁷.

Orbene, tali caratteristiche generali determinano la necessità di pensare “giuridicamente” due concetti come quello di rivoluzione e

23 R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese*, cit., p. 11.

24 R. DE LORENZO, *Dalla scoperta della politica al tempo della politica: la dimensione italiana in età napoleonica*, cit., p. 356, *supra* n. 9. Si veda, anche il giudizio nitido di P. VILLANI, *Il decennio francese*, cit., pp. 588-898, in cui si legge: «la conquista napoleonica ereditava alcuni tratti della energia e della violenza rivoluzionarie» e così «le riforme furono imposte con una risolutezza e una rapidità di decisione che non avevano precedenti (...) e nonostante le profonde differenze e i processi di involuzione autoritaria l'opera di Napoleone e dei Napoleonidi non può essere nettamente separata dalle origini rivoluzionarie», cors. mio.

25 R. DE LORENZO, *Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla vigilia del crollo*, cit., p. 36.

26 Ivi, p. 33.

27 Ivi, spec. p. 38.

di guerra che, pur nella loro problematica congiunzione (1789-1815), sono alla base dell'unità del processo rivoluzionario, e che, confluendo entrambi nel concetto di potere costituente, possono spiegare meglio l'opera di Murat.

Evidentemente, a tale scopo, la via necessaria da percorrere consiste nell'approfondire la concezione più nota e completa del concetto di potere costituente sviluppato dall'Abate Sieyès, durante la Rivoluzione. In modo un po' apodittico, ma ben altra ricerca occorrerebbe, l'approccio consiste nel rendere da subito problematica l'idea di "nazione", rilevando in esso la complessa distinzione fra il momento «decostituente» da quello «ricostituente»²⁸. Orbene, tale distinzione, scopre la problematicità del concetto di Nazione come il 'soggetto' del potere costituente. Infatti, esso costituisce «il dispositivo per mezzo del quale si *sublimano* le differenze sociali e (...) la parola denota il processo di creazione di un'unione a partire da una situazione o un contesto complessivamente segnati dalla *disomogeneità*»²⁹. Ma è soprattutto la teoria della costituzione ad aver messo in evidenza la natura della *Nation*. Come si esprime, in modo conclusivo, Mario Dogliani, la nazione è «la maschera che universalizza un potere politico esercitato su una società che non costituisce affatto un corpo politico unitario»³⁰.

“Necessariamente” la Rivoluzione francese, data la sua “natura”, non poteva essere il prodotto dell'azione del popolo come «corpo comune», «nazionale», o di una identità di un soggetto storico collettivo coeso, comunque lo si denomini. Come accennato, uno dei suoi tratti salienti rispetto alla rivoluzione americana, consiste, appunto, nella sua vocazione alla distruzione dell'Antico regime. Pertanto, è una contraddizione logico-storica e, in questo contesto giuridico-costituzionale, affermare che tutto il popolo, tutto il corpo sociale, come «corpo comune» e finalmente tutta la «nazione» vuole

28 Fondamentale ricerca su tale autore e tali problemi è quella di M. GOLDONI, *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze University Press, Firenze 2009. La distinzione dei 'due momenti del potere costituente', col rinvio alla ricerca di O. BEAUD, *La potenza dello Stato*, cit., si trova ivi, spec. pp. 102-103. Si veda, inoltre, M. BARBERIS, *L'ombra dello stato. Sieyès e le origini rivoluzionarie dell'idea di nazione*, in «Il Politico», n. 3/1991, pp. 509-531.

29 Ivi, p. 82.

30 M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1994, p. 204-05.

e opera per tale abbattimento. Ciò significherebbe che l'Antico regime, la sua Costituzione non avrebbe avuto alcuna effettività, o, kelsenianamente, una "media obbedienza" nelle sue grandi linee. E allora il potere costituente è "parte" del corpo comune, il quale ha la "forza" e le "ragioni" per realizzare il proprio compito storico staccandosi dal tutto, nell'atto stesso di voler abbattere le parti che permangono nell'Antico regime. Può pertanto anche dirsi che già originariamente il potere Costituente viene dall'alto, rispetto a ciò che intende permanere nell'ordine dato.

In sostanza, l'affermazione pura e semplice secondo cui il potere costituente rivoluzionario sia stato *tout court* la *Nation* è il frutto di un procedimento linguistico-retorico nella forma di una sineddoche, di una "parte" che si rappresenta come "tutto" (il Terzo stato per l'intera nazione, comprensiva almeno di nobiltà, clero e c.d. popolo minuto, esclusi, a diverso titolo, come ceti non legittimati in relazione al lavoro produttivo)³¹: atto ideologico egemonico formidabile, decisione politica che de-costituzionalizza per ricostituzionalizzare.

Così il «terribile potere», attore della rivoluzione, sotto il mantello della "nazione" composta dai soggetti politicamente attivi³², ha presentato, di volta in volta, una pluralità di soggettività a seconda delle diverse «cesure» sopra indicate, ma allo scopo costante dell'abbattimento dell'Antico regime.

31 Su ciò, ancora, si veda, *ivi*, pp. 205-206, che, data la centralità del testo e la sua esemplarità interpretativa, conviene citare per esteso: «la Costituzione non è più l'insieme delle regole espresse dal "corpo comune" così come storicamente formato (questo erano i tre Stati dell'antica costituzione di Francia), ma è l'insieme delle regole volute solo da una parte di quel "corpo comune" storico. Si rompe così l'identificazione tra "corpo comune" e gruppo "portatore" della costituzione, e si enuclea il concetto di potere Costituente fra virgolette Apri parentesi in senso sociologico, di forza politica Costituente chiudi parentesi come potere parziale rispetto a quelli in cui si articola il "corpo comune" dato. Parimenti, si enuclea il concetto di potere Costituente (in senso giuridico) come potere eteronomo rispetto all'ordinamento giuridico dato. Ma siccome la Costituzione non può che essere la costituzione di tutto il corpo politico, si "inventa" un termine nuovo: la nazione, che serve allo stesso tempo a designare la forza politica Costituente e il corpo politico destinatario della costituzione, ristabilendo artificialmente l'identificazione tra l'uno e l'altro».

32 Su ciò, si veda M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Giappichelli, Torino 2014, spec. la Parte II, *Rivoluzioni e dottrine delle libertà*.

Da questo punto di vista, appunto, anche l'esportazione della rivoluzione in Europa, le guerre napoleoniche e dei Napoleonidi contro le monarchie europee, rappresentano una versione ulteriore e drammaticamente finale del potere rivoluzionario: insomma, rivoluzione e guerra come i momenti unitari per la de-costituzionalizzazione dell'*Ancien Regime*.

Demistificando il mito della nazione e riportandolo alla sua vera natura, connettendo rivoluzione e guerre europee, si apre la possibilità concreta di leggere l'opera di Murat come una modalità dell'esercizio del potere costituente.

4. Murat: potere costituente a Napoli e inizio dell'unificazione dell'Italia

La connessione fra Rivoluzione e guerre europee ha strutturato il Decennio francese. Il Regno di Napoli, inserito nel «sistema Imperiale (...) comportava, in primo luogo, l'occupazione militare, ma al tempo stesso l'estensione a quei territori delle istituzioni e delle leggi» della rivoluzione francese e di quelle napoleoniche³³. A ragione si è parlato «doppia faccia» di tale processo storico costituente, fra «violenza conquistatrice dell'occupazione militare» e «costruzione di nuovi più efficienti e moderni apparati civili e statali»³⁴.

Il carattere costituente del Decennio e dell'opera di Murat salda la guerra alla Rivoluzione e si rende così effettivo in quanto, «solo la presenza di un esercito e di un nuovo regime riescono ad imporre la svolta (...) un cambiamento di lunga durata»³⁵.

33 P. VILLANI, *Il decennio francese*, cit., p. 582.

34 Ivi, p. 583. Sul punto si veda anche N. MARINI D'ARMENIA, *Al tramonto di un impero. Gli ultimi anni di Murat a Napoli*, ESI, Napoli 2016, in cui si descrive l'Impero napoleonico come «federativo», organizzato attraverso vassalli consanguinei e strettissimi collaboratori. Tale sistema federativo, in quanto «Impero non feudale» rappresenta un concetto complesso e ambiguo perché esso «non viene prima degli Stati moderni, ma dopo di essi», p. 4.

35 R. DE LORENZO, *Murat*, cit., p. 207.

Gioacchino Murat, generale, sovrano, patriota³⁶, in quanto «ideal-tipo dell'usupatore» e del «conquistatore»³⁷, permette interessanti profili per l'approfondimento del concetto di potere costituente, sia entro il tempo storico della Rivoluzione francese entro cui è nato, che sotto il profilo sistematico.

Da un punto di vista soggettivo, se si considera, in termini generalissimi, il potere costituente come «fatto normativo originario, estraneo ed indipendente dal diritto costituito»³⁸, allora egli si trova in una strana, forse unica condizione di costitutiva ambiguità nella relazione fra fatto e norma, fra esercizio della forza e processi di legittimazione. Infatti, da una parte, egli è re di un Regno vassallo, secondo il titolo giuridico dello Statuto di Baiona, e dunque, propriamente, «Sovrano delegato» e, dal punto di vista dell'effettività, il “suo” Regno è frutto di un «dono» fondato su un «rapporto arcaico all'insegna del dare-riceverericambiare»³⁹; dall'altra, «proprio in quanto consapevole del carattere artificiale del suo regno, dono-strumento di una volontà politica altra, deve imporre una propria secolarizzazione giuridica», per far «venire alla luce il re nascosto»⁴⁰. Tuttavia, è proprio qui che, contemporaneamente, il potere costituente prende avvio e il “conquistatore” Murat agisce in uno spazio politico di «prelegittimità», ossia all'interno di uno «stato liminare in cui tutto è possibile»⁴¹.

36 Così, S. DE MAJO, *Generale francese, sovrano napoletano, «patriota» italiano: riflessioni sul personaggio Murat*, in *Risorgimento, democrazia, Mezzogiorno d'Italia. Studi in onore di Alfonso Scirocco*, a cura di R. De Lorenzo, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 524-38, con una sintesi in ID., *Gioacchino Murat*, in *Due sovrani francesi a Napoli. Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat (1806-1815)*, a cura di A. Scirocco e S. de Majo, Giannini editore, Napoli, 2006.

37 In tal senso, R. DE LORENZO, *Mobilità e regalità: usurpatori e conquistatori dei regni nella costruzione delle nazioni*, in *Rileggere l'Ottocento: Risorgimento e nazione*, a cura di M. L. Betri, Carocci, Torino, 2010, pp. 77-92, spec. p. 81.

38 Si veda, P.G. GRASSO, *Potere costituente*, in «Enciclopedia del diritto», vol. XXXIV, p. 646 e, almeno, ID., *Il potere costituente e le antinomie del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006.

39 R. DE LORENZO, *Murat*, cit., p. 180-81.

40 Ivi, rispettivamente, pp. 183 e 185. Anzi, conclude l'A., nella sua profonda analisi del «complesso dell'usurpatore», che Murat, in tale condizione, cercò, in modo improbabile quanto significativo, di «imporre una propria “teologia politica” (Schmitt) attraverso un suo Stato, che non a caso ritiene che gli spetti, con una concezione del proprio ruolo di diritto divino», ivi, p. 183.

41 Ivi, p. 323. Ma si veda, più estesamente, l'acuta riflessione in ID., *Mobilità e regalità: usurpatori e conquistatori dei regni nella costruzione delle nazioni*, in *Rileggere l'Ottocento: Risorgimento e nazione*, cit., spec. p. 90.

Ed è proprio a partire da questa condizione che la “soggettività” del potere costituente si struttura nella sua “oggettività” e l’opera di Murat realizza «una discontinuità storica e di civiltà» in quanto potere costituente contenente il «nucleo essenziale di valori epocali»⁴² della Rivoluzione e dello Stato moderno, che hanno mosso complessivamente gli eventi, pur nella loro molteplice fenomenologia.

Così, accanto all’opera della rivoluzione delle riforme che ha lo scopo di ‘decostituzionalizzare’ l’*Ancien Régime* per la ‘costituzione’ delle strutture dello Stato moderno post-rivoluzionario, Murat intraprende il tentativo di realizzare l’unità e l’indipendenza italiana.

Varie furono le reazioni dei contemporanei al suo tentativo. Per il Pepe, egli era «l’uomo che francasse la penisola da ogni specie di soggezione, vuoi di francesi, vuoi di tedeschi, e lo aveva incitato a riunire sotto il suo scettro le sparse forze d’Italia e a conquistarne l’indipendenza e la nazionalità»⁴³. Invece, Pietro Colletta, in una lettera a lui inviata, considerava un «sogno» la riunificazione d’Italia. Va comunque messo in evidenza la rilevanza immediata del progetto di unità e di indipendenza dell’Italia, che benché fallita veniva avvertita come possibile e temibile. Ne è dimostrazione lo stesso Congresso di Vienna con il tentativo di Talleyrand di sottrarre il trono di Napoli a Murat, sopravvissuto momentaneamente alla catastrofe napoleonica del 1814 e alle strategie dell’Austria per il proprio ampliamento di influenza in Italia⁴⁴.

Il proclama di Rimini agli italiani di Gioacchino Murat, Re di Napoli del 30 marzo 1815 ha la forma di un grande “performativo” politico

42 G. SILVESTRI, *Il potere costituente come problema teorico-giuridico*, in «Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional», n. 8, 2004, rispettivamente, p. 533 e p. 535, e già pubblicato in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, tomo II, Giuffrè Editore, Milano, 1999. Dello stesso A. si veda anche *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in «Rivista di diritto costituzionale», 1996, pp. 20 ss.

43 Leggo il giudizio del PEPE, *Memorie*, cap. XIX, in B. MARESCA, *Gioacchino Murat e il congresso di Vienna del 1815*, in «Archivio storico per le province napoletane», p. 734. Sul proclama di Rimini, A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l’Italia meridionale* [1941], Einaudi, Torino 1976, spec. pp. 373 e ss., la quale, conclude che «né i tempi, né gli uomini erano ancora maturi», p. 379.

44 Su ciò si veda l’impegnata ricostruzione storico-diplomatica, analiticamente sviluppata da B. MARESCA, *Gioacchino Murat e il Congresso di Vienna del 1815*, cit., vol. 6. 1881, spec. pp. 771-773.

e giuridico. In esso si stabilisce che «l'ora è venuta», la «provvidenza» chiama all'azione nell'«oggi», nel tempo presente la lotta si presenta come «decisiva» e di conseguenza incita alla guerra di indipendenza incitando gli italiani a stringersi «in salda unione» per governo sovrano, «una rappresentanza veramente nazionale, una Costituzione degna del secolo». Ma quel tempo, quell'ora, propriamente, non fu un *kairòs*. Infatti, l'esito del tentativo di Murat si manifestò come «potere mobilitante più nel lungo periodo che nell'immediato»⁴⁵.

E, tuttavia, il suo tentativo rimase come principio attivo immanente alla storia d'Italia e all'incipiente Risorgimento, mito politico⁴⁶ gravido di realtà quando, finalmente, il tempo propizio arriverà.

Postilla finale ricordando il giovane Hegel

Qualche anno prima, un giovane addolorato invocava l'avvento del «tempo della politica». «La Germania non è più uno Stato», affermò e auspicò un possibile «sinecismo» della sua terra. Egli ritenne che l'unità della Germania non potesse più essere frutto della «convinzione» delle *parti* che la compongono, «ma della forza (*Gewalt*)», ed anche se fossero esistiti i presupposti generali, come una volontà, in tal senso, da parte dell'opinione pubblica, le varie Diete territoriali e le stirpi germaniche non sarebbero riuscite mai a raggiungere l'indipendenza, l'unità e la loro esistenza politica. Ciò sarebbe possibile solo grazie alla «forza di un conquistatore» (*die Gewalt eines Eroberers*), che fosse in grado di costringerle «a considerarsi appartenente alla Germania». È questo il nuovo Teseo auspicato da Hegel, con tutto il *pathos* etico-politico di Machiavelli, che avrebbe dovuto avere «la magnanimità di concedere a quel popolo, che egli avrebbe creato unendo piccoli popoli dispersi, una partecipazione a ciò che riguarda tutti». Infine, egli avrebbe compiuto l'opera sua con la

45 R. DE LORENZO, *Murat*, cit., p. 303. Si veda, inoltre, *Murat 1815 la battaglia di Occhibello. Crollo dell'Impero e nascita della Nazione*, a c. di R. De Lorenzo, Minelliana, Rovigo 2017; H. ZIMA, *Murat ovvero il sogno dell'Italia unita. La campagna di Tolentino del 1815 e la fine a Pizzo*, Tolentino, 2004.

46 R. DE LORENZO, *Mobilità e regalità: usurpatori e conquistatori dei regni nella costruzione delle nazioni*, in *Rileggere l'Ottocento: Risorgimento e nazione*, cit., p. 82.

consapevolezza che la sua «magnanimità» sarebbe stata ricambiata da «ingratitude» e da «odio», come capitò a Richelieu e agli altri fondatori degli Stati, capaci con la «forza dello Stato» (*Staatsmacht*) di spezzare «particolarismi e singolarità» (*Besonderheiten und Eigentümlichkeiten*)⁴⁷.

⁴⁷ Le citazioni sono in G.W.F. HEGEL, *La costituzione della Germania*, in ID., *Scritti politici*, a c. di C. Cesa, Einaudi, Torino, 1972, p. 131.